



CITTA' DI PIEVE DI TECO

PROVINCIA DI IMPERIA
C.A.P. 18026 - Corso Mario Ponzoni n. 135
Tel 0183/36313 - Fax 0183/36315

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 del 09/05/2022

Seduta: Pubblica
Sessione: ordinaria
Convocazione Prima

OGGETTO: CONFERMA DELL'ALIQUOTA RELATIVA ALL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO DI IMPOSTA 2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno nove, del mese di maggio, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	ALESSANDRI ALESSANDRO	Sindaco	X	
2	ZUNINO ROSANNA	Vice Sindaco	X	
3	AICARDI MASSIMO	Consigliere	X	
4	BURLINI GABRIELE	Consigliere	X	
5	DELL'ERBA NICOLA	Consigliere	X	
6	FERRARI WALTER	Capogruppo Maggioranza	X	
7	GERINO DANILO	Consigliere	X	
8	PATRONE LUCA	Assessore		X (g)
9	BRUNENGO RENZO	Capogruppo Minoranza	X	
10	MOLINARI CAMILLA	Consigliere		X
11	BELMONTI ALESSANDRO	Consigliere	X	

Totale Presenti : 9 - Totale Assenti 2

Presiede il Sig. Alessandri Alessandro nella sua qualità di Sindaco

Partecipa alla seduta il Dott.ssa Roberta Ramoino, segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto

**OGGETTO: CONFERMA DELL'ALIQUTA RELATIVA ALL'ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF PER L'ANNO DI IMPOSTA 2022.**

PARERI PREVENTIVI

(Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

<i>Servizio Interessato</i> REGOLARITA' TECNICA	<i>Servizio Ragioneria</i> REGOLARITA' CONTABILE (in caso di impegno di spesa o diminuzione di entrata)
<p><input checked="" type="checkbox"/> Favorevole</p> <p><input type="checkbox"/> Contrario per i seguenti motivi</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> Non necessita di parere di regolarità tecnica</p> <p>Data 26/04/2022</p> <p>Il Responsabile del Servizio</p> <p>F.to Carla Cavalleri</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Favorevole</p> <p><input type="checkbox"/> Contrario per i seguenti motivi</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> Non necessita di parere di regolarità contabile</p> <p>Data 26/04/2022</p> <p>Il Responsabile del Servizio</p> <p>F.to Rag. Carla Cavalleri</p>

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco, presidente del Consiglio Comunale;

PREMESSO:

- che l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;
- che il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si compone di:
 - > un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
 - > un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (ad. 1, comma 3);
- che l'art. 54 del D. Leg.vo 15 dicembre 1997, n. 446 come modificato dall'art. 6 del D. Leg.vo 23.3.1998, n. 56 ha stabilito Che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
- che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42,48 e 172 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al D. Leg.vo 18.8.2000, n. 267, compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di Bilancio preventivo;
- che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D. Leg.vo 18.8.2000, n. 267, compete al Consiglio Comunale, nell'approvazione del Bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto- legge 2 marzo 2012, n. 16 " Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 Aprile 2012, n.44, sono abrogati l'articolo 77- bis, comma 30, e l'art. 77-ter, comma 19, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 Agosto 2008, n.133, e l'art.1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi degli enti locali;
- ai sensi dell'art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1197, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016, il 2017 e 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”*;

- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15) il quale dispone: *“5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.”*

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale N° 04 del 27/04/2021 ad oggetto: *“Conferma dell'aliquota relativa all'Addizionale Comunale Irpef per l'anno 2021.-”*

VISTA la Deliberazione di G.C. n° 29 del 17/02/2022 ad oggetto: “Conferma dell’aliquota relativa all’addizionale comunale irpef per l’anno di imposta 2022. Proposta al Consiglio Comunale”;

VISTO il parere tecnico - contabile espresso dai Responsabili dei Servizi ex art. 49 comma 1 TUEL D. leg.vo 18/08/2000 n. 267;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

VISTO lo statuto Comunale;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale;

CON VOTI n. 7 favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Brunengo Renzo e Belmonti Alessandro) espressi nei modi e nei termini di legge da n. 9 Consiglieri presenti

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e la narrativa tutta quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale irpef per l'anno 2021 anche per l'anno 2022 nella misura dello 0,8 % (**zerovirgolaottopercento**);
3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13 c. 15 D.L. 6 Dicembre 2011, n° 201;

Infine, il Consiglio Comunale, con voti n. 7 favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Brunengo Renzo e Belmonti Alessandro) espressi nei modi e nei termini di legge da n. 9 Consiglieri presenti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 del 09/05/2022

Approvato e sottoscritto,

Il Sindaco

F.to Alessandri Alessandro



Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Roberta
Ramoino

PUBBLICAZIONE

N. /2022

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

Data 25/05/2022



Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Roberta
Ramoino

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

- è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) dal 25/05/2022 al 09/06/2022;
- è divenuta esecutiva il 04/06/2022, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Data 25/05/2022



Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Roberta
Ramoino

Copia conforme all'originale.

Pieve di Teco, 25/05/2022

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Ramoino